



CITTA' DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n.9 del registro in data 19 aprile 2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - CONFERMA E APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2024

L'anno 2024 il giorno 19 del mese di aprile alle ore 09:30- nella Sala consiliare "Luigi Allegato" del Palazzo di Città - previa CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di SECONDA CONVOCAZIONE, il **Consiglio Comunale**, nelle persone dei signori:

---	-----	P	A	---	-----	P	A
1	Miglio Francesco	X		14	Florio Giovanni	X	
2	Spada Alessandra	X		15	Santarelli Michele	X	
3	Cataneo Ciro	X		16	Stornelli Antonio	X	
4	Marino Pierluigi		X	17	De Vita Grazia	X	
5	de Lilla Michele	X		18	Caposiena Rosa Carolina		X
6	Bubba Antonio Giuseppe	X		19	Fontanello Morena		X
7	Inglese Libera Ondina	X		20	Manzaro Giuseppe		X
8	Carafa Antonio Domenico	X		21	di Scioscio Rosario Daniele		X
9	Flammia Marco		X	22	Priore Matteo	X	
10	del Sordo Michele Aldo	X		23	Fiorio Fabiola		X
11	Sderlenga Francesco	X		24	Di Sabato Gianfranco		X
12	Spina Maurizio	X		25	Colangelo Lidya		X
13	Pennacchio Rocco Enrico		X				

Presenti N. 15
Assenti N. 10

Presiede la seduta il Sig. Ciro Cataneo nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale a norma delle vigenti disposizioni.

Assiste alla seduta il Segretario generale del Comune, Dott.ssa Luciana Piomelli.

Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

- Il Presidente passa alla trattazione dell'accapo in oggetto e concede la parola all'Assessore al ramo per illustrare l'argomento;
- l'Assessore Irmici Leonardo relaziona sull'accapo;
- Il Presidente, non essendoci interventi, passa alla votazione;
(durante i lavori entra in Aula il Consigliere Colangelo Lidya)
- il verbale integrale della seduta verrà prodotto a seguito della trascrizione dell'apposita registrazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

-al comma 748 che “[...] L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento [...]”;

-al comma 749 che “[...] Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 [...]”;

-al comma 750, che “[...] L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento [...]”;

-al comma 751, che “[...] Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU [...]”;

-al comma 752, che “[...] L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento [...]”;

-al comma 753, che “[...] Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento [...]”;

-al comma 754, che “[...] Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento [...]”;

-al comma 759, lett. g-bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, “[...] gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed

autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione [...]”;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160.2019 a mente del quale: “[...] È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni [...]”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160.2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del M.E.F. 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;

Preso atto che l'art. 6-ter del D.L. 132.2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170.2023 (in G.U. Serie Generale n. 278 del 28.11.2023, ha disposto che:

“[...] in considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, **decorre dall'anno di imposta 2025**[...]”;

Evidenziato inoltre che il Ministero dell'economia, con comunicato del 30.11.2023 ha chiarito altresì che:

“[...] non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 07.07.2023 e che in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023”;

Visti, inoltre:

-l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale “[...] Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno [...]”;

-l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale di cui sopra a mente del quale “[...] Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 [...]”, il quale ultimo prevede che “[...] per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296.2006 (“Finanziaria 2007”) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo

della Legge 160.2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente [...]”;

-l’art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale “[...] Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione [...]”;

-l’art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “[...] le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali [...]”;

-l’art. 151 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che fissa il termine di approvazione del bilancio di previsione finanziaria al 31 dicembre di ciascun anno;

-l’articolato unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2023 (in G.U. n. 303 del 30.12.2023) di differimento al 15 marzo 2024 del termine di approvazione del Bilancio di Previsione finanziaria 2024-2026 degli Enti Locali, con contestuale autorizzazione ai sensi dell’art. 163, comma 3 del D.Lgs. n. 267.2000 dell’esercizio provvisorio del bilancio, fino al suddetto termine;

-l’art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;

Richiamate le Delibere di Consiglio Comunale 19.05.2023, n. 39 recante “Imposta municipale propria (IMU) – Conferma ed approvazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2023”, e 30.11.2023, n. 107 di parziale rettifica della prima;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall’applicazione di cui in narrativa, l’invarianza della pressione tributaria;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 12 del 29.12.2023 con il quale è stata affidata al dott. Adriano Domenico SARACINO la direzione dell’Area I – “*Gestione Finanziaria e del Personale*”;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., dal Dirigente dell’Area I – “*Gestione Finanziaria e del Personale*” dott. Adriano Domenico SARACINO;

Acquisito il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il “*Portale del federalismo fiscale*” www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Alla votazione risultano:

- Presenti n. 15 Consiglieri oltre il Sindaco;
- Assenti n. 9 (Flammia Marco, Florio Fabiola, Fontanello Morena, Manzano Giuseppe, Pennacchio Rocco Enrico, Marino Pierluigi, Caposiena Rosa Carolina, Di Sabato Gianfranco e di Scioscio Rosario Daniele);

- Astenuti n. 0;

Con voti espressi con votazione palese effettuata in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema di gestione delle sedute consiliari in uso:

- Favorevoli n. 14;
- Contrari n. 2 (Spada Alessandra e Colangelo Lidya);

DELIBERA

1.di confermare ed approvare, per l'anno 2024, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini IMU:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA/DETERAZIONE IMU 2024
Abitazione principale e pertinenze (escluse categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze	ESENTI
Abitazione principale (solo categoria A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze	5,00 per mille
Detrazione per abitazione principale (solo categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze	200,00 Euro
Altri fabbricati	10,60 per mille
Terreni agricoli	7,60 per mille
Aree fabbricabili	9,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Beni merce (non locati)	ESENTI

2.di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1 Gennaio 2024;

3.di stimare in € 9.000.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni *ut supra* determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale;

4.di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"* (G.U. Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024, con la seguente votazione:

Alla votazione risultano:

- Presenti n. 15 Consiglieri oltre il Sindaco;
- Assenti n. 9 (Flammia Marco, Florio Fabiola, Fontanello Morena, Manzaro Giuseppe, Pennacchio Rocco Enrico, Marino Pierluigi, Caposiena Rosa Carolina, Di Sabato Gianfranco e di Scioscio Rosario Daniele);
- Astenuti n. 0;

Con voti espressi con votazione palese effettuata in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema di gestione delle sedute consiliari in uso:

- Favorevoli n. 14;
- Contrari n. 2 (Spada Alessandra e Colangelo Lidya);

DELIBERA

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.



CITTA' DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del servizio, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla Delibera di Consiglio avente ad oggetto: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Conferma e approvazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2024

DATA

11.01.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Adriano Domenico Saracino - S010 SEGRETARIO
GENERALE -> S1 Area GESTIONE FINANZIARIA E
DEL PERSONALE



CITTA' DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del servizio, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sul Delibera di Consiglio avente ad oggetto: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Conferma e approvazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2024

DATA

11.01.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

dott. Adriano Domenico Saracino



CITTA' DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

ATTESTAZIONE DELL'ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente Delibera di Consiglio N. 9 del 19-04-2024 avente ad oggetto: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Conferma e approvazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2024";

- è divenuta esecutiva il 19/04/2024, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4 – del D. Lgs.18.08.2000, n.267;

DATA

06.05.2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Luciana Piomelli



CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

PUBBLICAZIONE IN ALBO PRETORIO N.1504

La delibera N.9 del 19-04-2024, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente dal 07-05-2024 al 22-05-2024

Data
07/05/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Luciana Piomelli



CITTA' DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

REPORT FIRME DIGITALI

la Delibera di Consiglio N.9 del 19-04-2024, ha le seguenti firme digitali:

Dettagli Firma

Numero firme: **2**

Firmato da: **CATANEO CIRO** il 07/05/2024 10:47:50
Ente certificatore: Namirial CA Firma Qualificata
Scadenza certificato: 26/02/2026 00:00:00

Firmato da: **PIOMELLI LUCIANA** il 06/05/2024 12:06:35
Ente certificatore: Namirial CA Firma Qualificata
Scadenza certificato: 12/12/2025 00:00:00

Sul Parere Regolarità Tecnica della Delibera di Consiglio N.9 del 19-04-2024, sono apposte le seguenti firme digitali:

Dettagli Firma

Numero firme: **1**

Firmato da: **SARACINO ADRIANO DOMENICO** il 11/01/2024 12:48:21
Ente certificatore: Namirial CA Firma Qualificata
Scadenza certificato: 11/06/2026 00:00:00

Sul Parere Regolarità Contabile della Delibera di Consiglio N.9 del 19-04-2024, sono apposte le seguenti firme digitali:

Dettagli Firma

Numero firme: **1**

Firmato da: **SARACINO ADRIANO DOMENICO** il 11/01/2024 12:49:21
Ente certificatore: Namirial CA Firma Qualificata
Scadenza certificato: 11/06/2026 00:00:00

Sul Certificato di Esecutività della Delibera di Consiglio N.9 del 19-04-2024, sono apposte le seguenti firme digitali:

Dettagli Firma

Numero firme: **1**

Firmato da: **PIOMELLI LUCIANA** il 06/05/2024 12:07:37
Ente certificatore: Namirial CA Firma Qualificata
Scadenza certificato: 12/12/2025 00:00:00

Data
07/05/2024

Piattaforma Traspare